Statuto dell'associazione di promozione sociale "GENITORI DEL LICEO P. SECCO SUARDO DI BERGAMO APS"

Art.1- Denominazione, sede e durata

È costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata: Genitori del Liceo P. secco Suardo di Bergamo Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. Con sede in Bergamo via Angelo Maj 8. La sua durata è illimitata

Art. 2- Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Al fine di favorire un percorso scolastico e di vita sereno per gli studenti e le loro famiglie, scopo dell'associazione è in particolare:

- a) Coordinare l'attività dei genitori eletti nei consigli di classe condividere le esperienze maturate dai rappresentanti; rendere più efficace la loro iniziativa;
- b) Promuovere la partecipazione di tutti i genitori alla vita della scuola in ogni sua istanza;
- Contribuire, anche con iniziative autonome, all'attività culturale e formativa della scuola con particolare riguardo agli interessi degli studenti e dei genitori;
 - d) Collaborare con tutti gli organi collegiali, con la Presidenza, con il corpo docente e con il personale amministrativo al fine di migliorare l'offerta formativa della scuola;
 - e) Finanziare ed organizzare attività di sostegno didattico a favore degli studenti in concerto con il corpo docente e gli organi collegiali di gestione;
 - f) Collaborare con tutti gli organi interni di gestione della scuola e con gli enti pubblici competenti per migliorare, razionalizzare e modernizzare le strutture scolastiche e le dotazioni di supporto all'attività didattica;
 - g) Informare con ogni mezzo ritenuto idoneo tutti i genitori, anche non associati, sull'attività dell'associazione e, più in generale, sulla vita della scuola;

h) Promuovere il confronto e il dialogo tra genitori, studenti e docenti, anche attraverso iniziative e attività specifiche

Art. 3- Attività di interesse generale

- L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- 3.a.1 organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo (art.5 comma 1 lett. i)
- 3.a.2 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; (art.5 comma 1 lett.l)
- 3.a.3 promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (art.5 c omma1 lett.v)
- 3.a.4 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle (art.5 comma 1 lett. w) attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco e delle iniziative di aiutoreciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 dellalegge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- 3.b In particolare l'associazione puo organizzare attività quali:
 - a) La convocazione di incontri periodici informativi per i genitori;
 - b) La realizzazione di corsi di formazione per genitori e studenti;
 - c) La realizzazione di progetti e di campagne di sensibilizzazione rivolti a genitori e studenti per la sensibilizzazione su temi di carattere sociale e relazionale;
 - d) L'attuazione di corsi di recupero per studenti;
 - e) La realizzazione di azioni di supporto per studenti disabili e le loro famiglie;
 - f) La pubblicazione di un notiziario informativo;
 - g) La fornitura in dotazione all'Istituto di attrezzature didattiche;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

3.c Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4- Ammissione dei soci

- 4.1. Sono ammessi a far parte dei l'Associazione tutti i genitori ed ex genitori degli studenti iscritti al Liceo P. Secco Suardo di Bergamo, nonché gli ex studenti del medesimo Liceo che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 4.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
- 4.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione
- 4.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 4.5 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati
- 4.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- 4.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5- Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

- 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6- Recesso ed esclusione del socio.

- 6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare alPresidente.
- 6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
- a) Per morosità nel pagamento della quota associativa annuale protrattasi per 30 gg. dal termine di versamento richiesto,
- b) Per comportamenti che contrastano con gli scopi dell'associazione e che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa,
- c) Per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente statuto o nascenti dalle delibere degli organi associativi.
- 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere al Consiglio Direttivo che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea che deve avvenire nel termine di tre mesi il socio

interessato dal provvedimento si intende sospeso. Il Collegio deve recapitare copia del ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo. Il ricorso deve essere deciso nel termine di sessanta giorni dalla data della sua presentazione, in contraddittorio delle parti e nel rispetto delle regole processuali che verranno indicate dal Collegio.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

- 7.1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci,
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Probiviri
- 7.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

Art. 8- L'assemblea

- 8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ (telegramma) agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima. Indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- 8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
- 8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- 8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- 8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea

convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

- 8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) elezione del Presidente,
 - b) elezione del Consiglio direttivo,
 - c) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti,
 - d) elezione del Collegio dei Probiviri;
 - e) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
 - f) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
 - g) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione
 - h) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri
 - i) approvazione del programma annuale dell'associazione.
- 8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
- 8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
- 8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
- 8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiedeme una copia.
- 8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- 8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

- 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. I consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato vi sia la necessità di sostituire, per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri, subentrerà nella carica il primo dei non eletti.
- 9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e portare l'indicazione del luogo, che potrà anche essere diverso della sede, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a un giorno e l'avviso di convocazione potrà essere comunicato anche telefonicamente.
- 9.3. La riunione del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) delibera annualmente l'ammontare della quota associativa;
- e) ammette i nuovi soci;
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- g) designa i rappresentanti dell'associazione in seno ad altri

organismi. 9.5. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste

almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
- 9.6. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze a un comitato esecutivo anche ad uno o più componenti del Consiglio stesso; in particolare può delegare ad un Consigliere i compiti di Tesoriere specificandone esattamente le competenze.
- 9.7. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, possono partecipare alle riunione del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento di tutte le attività dell'associazione.

In casi di reale urgenza, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 11 - Il Vice Presidente

- 11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
- 11.2 In tutti i casi in cui si verifica la vacanza della carica di Presidente, convocherà l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente, entro il termine di 90 giorni dall'evento che l'ha provocata.

Art. 12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13- Collegio dei Revisori dei Conti

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. I Revisori restano in carica un anno e sono

rieleggibili; il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

- 13.2. Le riunioni sono tenute con le stesse modalità delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 13.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
- 13.4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 14 Collegio dei probiviri

- 14.1. Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea e resta in carica per un anno ed è rieleggibile. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.
- 14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dei l'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Le decisioni assunte dal Collegio sono inappellabili.

Art. 15 - I mezzi finanziari

- 15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16-Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di

quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.17- Rendiconto economico finanziario esercizio sociale

- 17.1. L'esercizio sociale va dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno.
- 17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 17.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 17.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 17.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 18- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 18.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
- 18.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 18.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97

Art.19-Controversie

- 19.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
- 19.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
- 19.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
- 19.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.20- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
